



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA): ULTIMI CHIARIMENTI

Luisa Miletta

Pasquale Saggese

20 SETTEMBRE 2019





ABSTRACT

Il documento intende fornire una panoramica degli aspetti principali della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2018, alla luce dei più recenti interventi di prassi resi dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e n. 20/E del 9 settembre 2019.



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. AMBITO SOGGETTIVO	6
2.1. Inizio e cessazione dell'attività	8
2.2. Periodo di non normale svolgimento dell'attività.....	9
2.3. Casi particolari di esclusione	10
2.4. Determinazione del reddito con criteri forfetari.....	11
2.5. Imprese multiattività	12
2.6. Società cooperative a mutualità prevalente	12
3. AMBITO APPLICATIVO	12
3.1. Informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate nel Cassetto fiscale	12
3.2. Asseverazione dei dati trasmessi con i modelli ISA.....	16
4. GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ E DI ANOMALIA	16
5. RILEVANZA DEGLI ISA AI FINI DEI CONTROLLI.....	20
5.1. Correzione delle anomalie.....	21
5.2. Dichiarazione di ulteriori componenti positivi	21
6. REGIME PREMIALE	23
6.1. Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti	24
6.2. Esonero dal visto di conformità per il rimborso IVA	26
6.3. Altri benefici	27
7. PROFILI SANZIONATORI	27



1. Premessa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) sono stati previsti dall'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e sostituiscono, dal periodo d'imposta 2018, i previgenti studi di settore. Si tratta di uno strumento istituito per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare il contribuente all'assolvimento degli obblighi tributari, con conseguente rafforzamento del rapporto tra lo stesso e l'Amministrazione finanziaria.

Come è noto, il nuovo strumento ha trovato la sua concreta implementazione normativa soltanto nel corso del 2019, con la pubblicazione dei decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione di 175 ISA e relative note metodologiche e le successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio 2019 e 9 agosto 2019, del provvedimento direttoriale di attuazione del regime premiale del 10 maggio 2019 n. 126200, nonché la sua implementazione operativa con la messa a disposizione il 10 giugno dei dati precompilati e del software necessario per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale.

I ritardi nella messa a disposizione degli strumenti applicativi hanno indotto il legislatore – su sollecitazione del CNDCEC – a prorogare i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro¹.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

¹ Art. 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del D.L. 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"). Tale intervento legislativo non ha tuttavia risolto le criticità tuttora in campo derivanti dalla tardività degli ultimi aggiornamenti del software necessario al calcolo degli ISA, rilasciati soltanto alla fine dello scorso mese di agosto, e dalla ancora attuale "incapacità" di taluni indicatori di intercettare le reali situazioni di anomalia delle attività osservate, come nel caso, ad esempio, dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" che – come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 3.1) – tiene impropriamente conto anche degli "oneri per imposte e tasse" ed inoltre è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificato.

Per tali motivi, sin dall'inizio dello scorso mese di giugno, il CNDCEC ha denunciato la situazione di grave disagio dell'intera categoria dei Commercialisti per i ritardi nell'implementazione normativa e applicativa dei nuovi ISA, inviando una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con la quale è stata avanzata formale richiesta di un intervento normativo che riconosca il carattere meramente facoltativo dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, in attesa di migliorare e perfezionare lo strumento di valutazione dell'affidabilità del contribuente e al fine di non pregiudicare le legittime aspettative di accesso al regime premiale da parte dei contribuenti.

Contestualmente, il CNDCEC, gli Ordini territoriali e le associazioni dei commercialisti hanno denunciato ai Garanti del Contribuente di tutto il territorio nazionale la violazione delle norme dello Statuto dei diritti del Contribuente. Questi ultimi, ritenendo fondate le istanze presentate, hanno rivolto al MEF un invito ad intervenire nel senso auspicato dai Commercialisti. Il MEF ha invece risposto negativamente, paventando una discriminazione dei contribuenti più virtuosi rispetto a quelli meno affidabili in sede di controllo e opponendo le ormai "consuete" esigenze di gettito erariale.

Il CNDCEC, ad inizio di settembre, ha pertanto reiterato le sue richieste nei confronti del neo Ministro dell'economia delle finanze, Roberto Gualtieri, sottolineando l'esigenza di riconoscere la natura sperimentale degli ISA per questo primo anno di applicazione del nuovo strumento, al fine di porre i professionisti nelle condizioni di effettuare gli adempimenti fiscali e di svolgere il proprio lavoro con la dovuta serenità e diligenza professionale, senza costringerli per l'ennesima volta alla gestione di situazioni di emergenza non certamente imputabili alle loro responsabilità.



- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, quindi, la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA².

La risoluzione ha anche confermato la possibilità da parte dei contribuenti che rientrano nella proroga di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, quindi entro il prossimo 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001.

Con la successiva risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019, l'Agenzia delle entrate ha analizzato, inoltre, gli effetti della proroga in caso di rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997. In caso di versamenti dal 30 settembre, è stato chiarito che il numero massimo di rate si riduce a tre, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato).

In entrambi i casi, gli interessi per la rateizzazione si applicano sulla seconda e terza rata.

Qualora, invece, ci si avvalga della possibilità di differire il pagamento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%, l'Agenzia evidenzia che:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.

² Cfr., *infra*, par. 2.



L'Agenzia chiarisce, altresì, che resta ferma la facoltà di versare le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale caso, viene precisato che entro il 30 settembre vanno versate:

- le prime quattro rate, senza interessi;
- qualora ci si sia avvalsi del differimento di 30 giorni, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.

In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata. In pratica, non è possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0106", "0206", ecc.).

Da ultimo, l'Agenzia precisa che qualora, entro il termine del 30 settembre, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi. La conclusione desta qualche perplessità in quanto penalizza quei contribuenti che hanno anticipato i versamenti rispetto al termine prorogato del 30 settembre: si ritiene infatti che non vi siano motivi ostativi a che anche in tali casi il contribuente possa beneficiare della rateazione, "agganciandosi" al piano (decorrente dal 30 settembre o 30 ottobre) che eventualmente intenda adottare.

2. Ambito soggettivo

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una "causa di esclusione".

Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, con riferimento a una stessa categoria reddituale; ne consegue che se il contribuente svolge diverse attività, alcune in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare:

- l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo e applicare il relativo ISA con riferimento ai dati esposti nel quadro di reddito di lavoro autonomo (quadro G dei dati contabili);
- l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa e applicare anche il relativo ISA con riferimento ai dati esposti nel quadro di reddito di impresa (quadro F dei dati contabili).

Il comma 6 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, nonché l'art. 2 del D.M. 23 marzo 2018 e gli artt. 2 e 5 del D.M. 28 dicembre 2018 individuano, invece, le cause di esclusione dagli ISA. In particolare, sono esclusi dall'applicazione degli ISA:



- i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del TUIR, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir superiori a 5.164.569,00 euro;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)³;
- le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (Aps) che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117⁴;
- le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112⁵;
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" (codice attività 49.32.10) e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" (codice attività 49.32.20), di cui all'ISA AG72U;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

Per l'operatività della causa di esclusione relativa ai ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569,00 euro, occorre considerare, con riferimento ai ricavi:

³ L'Agenzia delle entrate, con la circolare 2 agosto 2019, n. 17/E (§ 1.6), ha precisato che l'esclusione non opera per il 2018 e, per il futuro, è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento della UE. Si veda, al riguardo, l'art. 104, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017 che disciplina la decorrenza del nuovo regime tributario degli Enti del Terzo Settore.

⁴ Si veda la nota precedente.

⁵ Anche per le imprese sociali l'Agenzia delle entrate ha precisato nella circ. n. 17/E del 2019 quanto indicato nella precedente nota n. 3. Per la decorrenza del nuovo regime tributario delle imprese sociali, cfr. l'art. 18, co. 9, del D.Lgs. n. 112/2017.



- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lett. a, art. 85, comma 1, del TUIR);
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lett. b, cit. art. 85);
- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere (lett. f, cit. art. 85);
- i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (lett. g, , cit. art. 85);
- i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (lett. h, , cit. art. 85).

Per quanto concerne i compensi, vanno considerati i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Di seguito si analizzano in dettaglio alcune fattispecie.

2.1. Inizio e cessazione dell'attività

Diversamente dagli studi di settore⁶, per gli ISA l'art. 9-bis, comma 6, del D.L. n. 50/2017 non prevede la disapplicazione della causa di esclusione di inizio o cessazione di attività nei casi di:

- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Coerentemente, come osservato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2019, n. 17/E, § 1.6 e § 4 (a p. 48), le Istruzioni Parte generale degli ISA non fanno riferimento a tali ipotesi.

Pertanto, la stessa circolare si è limitata a precisare che *“i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA e indicheranno in REDDITI rispettivamente le cause di esclusione:*

- 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta”.

Con riguardo ai casi di inizio e cessazione dell'attività, la circolare n. 17/E del 2019, § 4, p. 56-57, ha osservato che il periodo d'imposta riguardante l'anno di inizio o cessazione dell'attività potrebbe essere di durata inferiore a dodici mesi e che l'inizio o cessazione dell'attività configura un'ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA. In tali casi, il contribuente non è pertanto tenuto a presentare il relativo modello, ma, non applicando gli ISA, *“non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime”.*

⁶ Cfr. art. 10, comma 4, della L. n. 146/1998.



La stessa circolare (p. 57) ha, infine, precisato che le medesime conclusioni valgono per altre fattispecie riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività, quali le operazioni di trasformazione, scissione, fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, acquisto o affitto di azienda e successione o donazione di azienda.

2.2. Periodo di non normale svolgimento dell'attività

Le Istruzioni Parte generale alla compilazione del modello ISA forniscono un elenco non esaustivo di cause di non normale svolgimento dell'attività:

- il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale⁷;
- il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda⁸;
- il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, salvo il caso in cui le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- nel caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;

⁷ Di seguito, le esemplificazioni riportate nelle istruzioni: 1. la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore; 2. non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività; 3. è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

⁸ La Circ. n. 20/E del 2019, § 2.2, ha confermato che l'esclusione opera per tutte le annualità interessate dal contratto di affitto d'azienda.



- per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Stante la natura esemplificativa dell'elenco, sembrano applicabili le cause di non normale svolgimento dell'attività già individuate dalla prassi e dalla giurisprudenza con riguardo agli studi di settore (riferibili, ad esempio, a condizioni soggettive del titolare o alla localizzazione dell'impresa): in tali casi, pare opportuno procedere con la segnalazione nel campo "Note aggiuntive" del software.

Con specifico riferimento all'ipotesi di modifica dell'attività esercitata in corso d'anno, la circ. n. 20/E del 2019 (§ 2.3) ha ritenuto ancora validi i chiarimenti forniti con la circolare n. 30/E del 19 settembre 2013, precisando che *"la situazione dell'impresa che, nell'ambito dell'anno, ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato quella prevalente, è stata ricondotta ad una modifica dell'attività esercitata in corso d'anno."*

Si è considerato, infatti, che l'attività prevalente è stata sostituita da quella di minore rilevanza in termini di ricavi prodotti.

Come negli studi di settore, anche in questo caso, occorre rammentare che, affinché la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata costituisca causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, le due attività – quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata – non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA".

La stessa circolare n. 20/E (§ 2.4) ha, inoltre, chiarito – richiamando la circolare n. 8/E del 16 marzo 2012 – che la situazione dell'impresa che nel corso dell'anno inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi, va *"considerata una modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata. La nuova attività iniziata nel corso dell'anno, infatti, sostituisce, in termini di prevalenza dei ricavi, l'attività precedente"*.

2.3. Casi particolari di esclusione

Con riguardo a talune particolari categorie di soggetti, la circolare dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2019, n. 17/E, § 4 (p. 49) ha precisato quanto segue:

- cooperative a mutualità prevalente: i D.M. di approvazione degli ISA prevedono una causa di esclusione riferita alle sole *"società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi"*⁹;
- soggetti IAS: non è prevista alcuna causa di esclusione;

⁹ Si veda il paragrafo "2.3 Chi non li applica" delle Istruzioni Parte generale approvate il 30 gennaio 2019.



- consorzi garanzia collettiva fidi (c.a. 64.92.01): risulta approvato l'ISA AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi¹⁰;
- attività di Bancoposta (c.a. 66.19.40): per l'attività in argomento non risulta approvato alcun ISA;
- affitto d'azienda o ramo di essa: per i soggetti che esercitano in modo prevalente l'attività di cui al c.a. 68.20.02 risulta approvato l'ISA AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili¹¹.

2.4. Determinazione del reddito con criteri forfetari

Ai sensi degli artt. 2, comma 1, del D.M. 23 marzo 2018 e 2, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2018, gli ISA non trovano applicazione se il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato con criteri forfetari; come ad esempio per i seguenti soggetti:

- gli esercenti attività di agriturismo che applicano il regime speciale di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
- coloro che svolgono l'attività di allevamento animali utilizzando il regime agevolato di cui all'art. 56, comma 5, del TUIR;
- i contribuenti in regime forfetario (L. n. 190/2014) e in regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011);
- gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla L. n. 398/1991¹²;
- gli incaricati alle vendite a domicilio, nel caso in cui siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con specifico riferimento alle aziende agricole costituite in forma giuridica di S.n.c., S.a.s. e S.r.l., che svolgono in modo esclusivo attività agricola e che optano per la determinazione del reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR a seguito di opzione esercitata ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 2019, § 4, p. 62-64, ha precisato che tali soggetti possono dichiarare la causa di esclusione dalla applicazione degli ISA relativa alla "*determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari*". Tanto, in considerazione del fatto che:

- l'attività è esercitata in forma di impresa;
- l'art. 1, comma 1093, della L. n. 296/2006 prevede che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, possano optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

¹⁰ Si veda la TABELLA 1 - Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2018 e delle relative 50 attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate il 30 gennaio 2019.

¹¹ Cfr. nota precedente.

¹² Si veda anche il § 2.5 della circ. n. 20/E del 2019.



2.5. Imprese multiattività

I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA (c.d. imprese "multiattività") sono tenuti alla presentazione del modello ISA relativo all'attività prevalente in termini di ricavi.

Qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, è prevista una causa di esclusione, ma i contribuenti sono comunque tenuti a presentare il modello ISA relativo all'attività prevalente, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati.

2.6. Società cooperative a mutualità prevalente

Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 2019, § 2.1, ha chiarito – sulla scorta di quanto già precisato con la C.M. 110/E del 1999 relativa agli studi di settore – che *"in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA (laddove, naturalmente, ricorressero dette condizioni)"*.

3. Ambito applicativo

Oltre ai dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento (2018), il giudizio di affidabilità fiscale complessivo espresso dagli ISA richiede la preventiva acquisizione degli ulteriori dati di natura fiscale messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel "Cassetto fiscale" del contribuente, all'interno dell'"area riservata" del sito internet dell'Agenzia delle entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.

3.1. Informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate nel Cassetto fiscale

L'allegato n. 1 al D.M. 9 agosto 2019 (che ha sostituito l'allegato n. 10 al D.M. 27 febbraio 2019) ha definito le variabili che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate per la determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (c.d. "Precalcolate ISA")¹³. In particolare, nel predetto allegato n. 1 è riportato l'elenco delle variabili da fornire, gli ISA interessati e la fonte informativa di riferimento

¹³ Cfr., altresì, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, n. 126200, Allegato 1.



(base dati dichiarativa degli studi di settore e dei parametri, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, registro locazioni immobiliari). Le variabili individuate sono le seguenti:

- Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente;
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti;
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente;
- Reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
- Reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti;
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica";
- Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica";
- Numero incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica";
- Importo dei compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica";
- Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria";
- Canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili;
- Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione;
- Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;



- Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
- Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;
- Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
- Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti;
- Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

Come precisato dalla circ. Agenzia delle entrate n. 17/E del 2019, § 1.5.2, i dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate nel Cassetto fiscale possono essere acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario e possono essere visualizzati attraverso l'apposita sezione del software "Il tuo ISA 2019". L'acquisizione può avvenire:

- in modo "puntuale" per un singolo contribuente;
- "massivamente" per più contribuenti con modalità diverse per intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente e intermediari non provvisti di delega¹⁴.

I dati precalcolati forniti dall'Agenzia delle entrate possono essere eventualmente verificati dal contribuente qualora gli indicatori elementari evidenzino anomalie e gran parte di essi, ove risultino

¹⁴ Per approfondimenti, v. provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, prot. n. 23721 (p. 5) e 10 maggio 2019, prot. n. 126200 (p. 8 e 9).



non corretti, possono essere modificati¹⁵. Sul punto, la circ. Agenzia delle entrate n. 20/E del 2019, § 6.1, ha chiarito che *“non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma, invece, è data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia.*

Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati”.

In tal caso, nel calcolo del punteggio degli indicatori elementari e di quello complessivo dell’ISA, il software terrà conto degli eventuali dati rettificati¹⁶.

Qualora, invece, l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, l’esito dell’applicazione dello stesso *“sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate”*¹⁷.

Il contribuente può modificare i valori delle sole variabili valorizzate, fatta eccezione per il dato dell’“Anno di inizio attività risultante in ‘Anagrafe tributaria’”, che può essere modificato anche se non valorizzato¹⁸.

Non tutte le variabili precalcolate possono però essere modificate; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

- “Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
- Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti;
- “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
- “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Con riferimento ai dati non modificabili, il contribuente che rilevi disallineamenti non potrà fare altro che segnalare le eventuali difformità nel campo “note aggiuntive”¹⁹.

Infine, laddove manchino i dati delle precalcolate perché, ad esempio, nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate non vi sono sufficienti dati disponibili (c.d. “posizioni ISA residuali”), questi non devono essere inseriti manualmente nella sezione del software “Dati forniti dall’Agenzia”.

Sul tema, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato nella circ. n. 20/E del 2019 (§ 6.4) che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate elencate nell’Allegato 1 approvato con il D.M. 9

¹⁵ Cfr. provvedimento Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, n. 23721; circ. n. 17/E del 2019, § 1.5.2.

¹⁶ Cfr. artt. 3, comma 3, del D.M. 23 marzo 2018 e 3, comma 3, del D.M. 28 dicembre 2018.

¹⁷ In tal senso, le circ. n. 17/E del 2019, § 1.5.2, e n. 20/E del 2019, § 6.1.

¹⁸ Cfr. Allegato 10 al D.M. 27 febbraio 2019, come sostituito dall’Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2018, e circ. n. 17/E del 2019, § 1.5.2, nota 4.

¹⁹ Si veda circ. n. 17/E del 2019, § 1.5.2, e n. 20/E del 2019, § 6.1.



agosto 2019, sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico ISA²⁰. *“L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli ISA, qualora il contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una posizione ISA completa, ma solo la posizione ISA residuale, senza riferimento a uno specifico codice ISA e quindi senza dati precalcolati per singola posizione ISA”²¹.*

3.2. Asseverazione dei dati trasmessi con i modelli ISA

I professionisti abilitati e i CAF imprese possono rilasciare, su richiesta del contribuente, l’asseverazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 241/1997, dei dati trasmessi con i modelli ISA, attestando che gli elementi contabili ed extracontabili corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Si ricorda che con riguardo agli studi di settore, la C.M. 21 maggio 1999, n. 110, § 4, aveva precisato che l’asseverazione non doveva essere effettuata relativamente ai dati per i quali è necessario esaminare l’intera documentazione contabile o gran parte di essa, che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente o relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

4. Gli indicatori di affidabilità e di anomalia

Gli ISA esprimono un giudizio di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica che si fonda su una pluralità di indicatori riconducibili a due gruppi²²:

- indicatori elementari di affidabilità: valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- indicatori elementari di anomalia: segnalano profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e al modello organizzativo di riferimento ovvero gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione o che emergono dal confronto con banche dati esterne, con riferimento a diverse annualità d’imposta. Alcuni di questi indicatori possono assumere, a seconda del grado di anomalia rilevata, un valore

²⁰ Ad esempio, con riguardo alla variabile precompilata “Anno di inizio attività” risultano interessati 103 ISA tra ordinari e semplificati.

²¹ Come chiarito dalla circ. n. 17/E del 2019 (§ 1.5.2), le “Precalcolate ISA2019” sono fornite per “Posizione ISA” che è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale; codice ISA; tipologia di reddito. In particolare, per ciascun contribuente vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito riferibile allo stesso contribuente, una o più posizioni ISA complete, corredate con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

²² Cfr. circ. n. 17/E del 2019, § 1.2.



compreso tra 1 e 5 e partecipano al calcolo dell'ISA, determinando una riduzione del punteggio complessivo di affidabilità; altri invece possono assumere soltanto valore pari a 1 per segnalare anomalie considerate di particolare gravità.

Gli indicatori di affidabilità sono quattro:

- ricavi/compensi per addetto;
- valore aggiunto per addetto;
- reddito per addetto;
- l'indice di durata e di decumulo delle scorte²³.

INDICATORI DI AFFIDABILITÀ	DESCRIZIONE
Compensi/ricavi per addetto	<p>Misura l'affidabilità dell'ammontare di compensi/ricavi che uno studio professionale o un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.</p> <p>È calcolato come rapporto tra i compensi/ricavi dichiarati per addetto e i compensi/ricavi per addetto stimati.</p> <p>All'indicatore è associato un punteggio che varia da 1 a 10. Quando i compensi/ricavi dichiarati per addetto sono maggiori o uguali rispetto a quelli stimati, ovvero il rapporto tra i compensi/ricavi dichiarati e i compensi/ricavi stimati presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; altrimenti lo stesso viene modulato tra 1 e 10.</p>
Valore aggiunto per addetto	<p>Misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.</p> <p>È calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato.</p> <p>All'indicatore è associato un punteggio che varia da 1 a 10. Quando il valore aggiunto dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato, ovvero il rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; altrimenti lo stesso viene modulato tra 1 e 10.</p>
Reddito per addetto	<p>Misura l'affidabilità del reddito che uno studio professionale/un'impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.</p> <p>È calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato.</p> <p>All'indicatore è associato un punteggio che varia da 1 a 10. Quando il reddito dichiarato è maggiore o uguale rispetto a quello stimato ovvero il rapporto tra reddito dichiarato e reddito stimato presenta un valore pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10; altrimenti lo stesso viene modulato tra 1 e 10.</p>
Durata e decumulo delle scorte	<p>È costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle scorte" e misura i giorni di durata media delle scorte in magazzino.</p> <p>È indicato come rapporto tra la giacenza media del magazzino espressa in giorni e il costo del venduto e per la produzione di servizi.</p>

²³ Tale indicatore non si applica ai professionisti.



A tale indicatore viene associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10.

Gli indicatori di anomalia sono distinti in sottocategorie relative a:

- gestione caratteristica;
- gestione dei beni strumentali;
- redditività;
- gestione extra-caratteristica;
- attività non inerenti;
- indicatori specifici.

Come sopra accennato, tali indicatori contribuiscono alla determinazione del punteggio di affidabilità fiscale solo in presenza dell'anomalia; in base al punteggio che possono assumere, si distinguono in due categorie:

- 1) indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell'anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve. Tra gli indicatori elementari di tale tipo rientrano, ad esempio, quelli che rilevano la "Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati Inps", gli indicatori "Incidenza degli oneri finanziari netti" e "Apporto di lavoro delle figure non dipendenti";
- 2) indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie considerate di particolare gravità. Rientrano in queste anomalie, ad esempio, quelle relative al "Margine operativo lordo negativo", quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l'"Incidenza degli ammortamenti" e la "Copertura delle spese per dipendente".

Di seguito, riportiamo in sintesi le descrizioni relative agli indicatori di anomalia più significativi, desumibili dalla circolare n. 20/E del 2019 (§§ 3.1-3.5) e dalle Note tecniche e metodologiche degli ISA.

INDICATORI DI ANOMALIA	DESCRIZIONE
Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria	Per alcuni ISA l'indicatore fa riferimento a una variabile (Età professionale) direttamente rilevante per la stima dei compensi per addetto e/o del valore aggiunto per addetto. In tal caso, è previsto uno specifico indicatore di anomalia. Eliminando l'anomalia relativa all'errata compilazione dell'anno di inizio attività e supponendo che tutti gli indicatori di affidabilità (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) assumano punteggio pari a 10, il punteggio complessivo assume valore pari a 10. Viceversa, in caso di errata compilazione, l'indicatore di anomalia "Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria" assume



	punteggio pari a 1.
Incidenza dei costi residuali di gestione	<p>Verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo rispetto ai costi totali di gestione.</p> <p>È calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione al netto di alcuni costi (tra i quali non compaiono quelli indicati nel campo 9 del rigo F23 “di cui oneri per imposte e tasse”) e i costi totali.</p>
Copertura delle spese per dipendente	<p>Verifica che l’impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. Se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto, l’indicatore elementare di anomalia assume valore 1. Il valore di soglia minima pari a 1 corrisponde al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro.</p>
Apporto di lavoro delle figure non dipendenti	<p>Rappresenta la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti.</p> <p>Per ciascuna figura (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura giuridica dell’impresa e del numero totale di addetti che rivestono il medesimo ruolo, è stato definito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto.</p>
Assenza del valore dei beni strumentali	<p>Evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione, nel modello ISA, del valore dei beni strumentali in presenza di beni strumentali indicati nello stesso modello. Qualora si verifici tale anomalia, il punteggio assume valore 1.</p>
Incidenza degli ammortamenti	<p>Verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore. Si calcola come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali (rigo F21), al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà (F27), al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta/12).</p> <p>Qualora il valore dell’indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l’indicatore è applicato e il punteggio assume valore 1. Se, invece, l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, è positivo, e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, è pari a zero, l’indicatore è applicato e il punteggio assume valore 1.</p>
Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU	<p>Monitora il numero totale di incarichi indicati nel modello ISA con il numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta “percipiente” di somme imponibili indicate dal sostituto d’imposta nel prospetto “Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi”.</p> <p>È applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU ed è calcolato come rapporto percentuale tra la differenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA, e il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.</p> <p>Viene associato un punteggio modulato fra 1 e 5.</p>
Incidenza degli oneri finanziari netti	<p>Valuta la plausibilità dell’indebitamento finanziario dell’impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e finanziaria.</p> <p>È calcolato come rapporto percentuale tra oneri finanziari netti e reddito operativo. Qualora gli oneri finanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.</p>



	Quando presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), assume valore 1.
Incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese	È calcolato come rapporto percentuale tra le altre componenti negative nette e le spese totali. Se il risultato è pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento il punteggio è pari a 1. L'indicatore è applicato solo nel caso in cui il relativo punteggio sia non superiore a 5.
Reddito operativo negativo	Indica le situazioni in cui il reddito operativo è minore di zero. Il reddito operativo è calcolato sottraendo al margine operativo lordo gli ammortamenti e gli accantonamenti. Se il margine operativo lordo è positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Reddito ordinario negativo	Individua le situazioni in cui il risultato ordinario è minore di zero. Il reddito ordinario è dato da: Reddito operativo + Risultato della gestione finanziaria – Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Qualora si verifichi questa condizione, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.

Il punteggio finale attribuibile al contribuente (indicatore di affidabilità fiscale) – su una scala di valori da 1 a 10, dove 1 è il punteggio di scarsa affidabilità e 10 di massima affidabilità – è determinato in base alla media degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Si tratta di una media aritmetica semplice, ma, come detto, mentre gli indicatori di affidabilità si applicano in ogni caso e, di conseguenza, concorrono sempre all'esito del voto finale, gli indicatori di anomalia rilevano esclusivamente nel caso in cui la situazione del contribuente presenti, per l'appunto, delle anomalie.

5. Rilevanza degli ISA ai fini dei controlli

L'art. 9-bis, comma 14, del D.L. n. 50/2017 delimita il perimetro di rilevanza degli ISA nell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria; la norma prevede infatti che il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici e le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria rilevano in sede di definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

A tali fini, il provvedimento del 10 maggio 2019, prot. n. 126200 (§ 6) dispone che l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Sul punto, la circ. n. 20/E del 2019 (§ 1.1) è intervenuta sottolineando che *“l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio insiti nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo”*.



Il 5 settembre 2019 l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito il software "Procedura di controllo degli Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2019"²⁴, che informa il contribuente della presenza di eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del "Tuo ISA 2019" e da quelle riguardanti i controlli telematici.

La pubblicazione del software consente l'invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello relativo agli ISA.

Per verificare la correttezza delle dichiarazioni contenenti gli allegati relativi agli ISA, è necessario installare l'applicazione, altrimenti si va incontro allo scarto e il modello REDDITI "con allegati" finisce tra le dichiarazioni non conformi.

In ogni caso, il diagnostico generato dalla procedura di controllo segnala tale situazione al contribuente.

5.1. Correzione delle anomalie

Il punteggio di affidabilità può essere modificato e migliorato correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari.

Per taluni indicatori, l'anomalia evidenzia un errore di compilazione; in tal caso, fino a quando l'errore non viene corretto, l'anomalia permane.

Altri indicatori rendono un risultato che riduce il punteggio complessivo di affidabilità in presenza di situazioni che rilevano come anomalie; occorre, pertanto, agire sulle singole variabili che compongono l'indicatore per rimuovere l'anomalia, tenendo conto che alcuni indicatori sono "sensibili" alla dichiarazione di ulteriori ricavi e compensi, mentre altri indicatori non considerano i ricavi o compensi nelle funzioni di calcolo.

5.2. Dichiarazione di ulteriori componenti positivi

Relativamente ai periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli ISA, l'art. 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017 prevede la possibilità per i contribuenti di *"indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11"*.

I maggiori componenti positivi rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA. A questi ultimi fini, salva prova contraria, *"all'ammontare degli ulteriori componenti positivi ... si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato"*.

²⁴ Il 16 settembre scorso è stata rilasciata la versione 1.0.1 del software.



Ai sensi del successivo comma 10 dell'art. 9-bis, l'indicazione in dichiarazione di tali maggiori importi *“non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte”* ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Come chiarito dalla circ. n. 20/E del 2019 (§ 9.2), occorre specificare al riguardo che non tutti gli indicatori elementari risultano *“sensibili”* agli eventuali ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Taluni indicatori elementari, infatti, hanno la finalità di evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di favorirne la correzione.

Al fine di individuare gli indicatori elementari per i quali è possibile migliorare il punteggio di affidabilità, indicando ulteriori componenti positivi, occorre fare riferimento:

- alle Note tecniche e metodologiche dei singoli ISA;
- al software *“Il tuo Isa 2019”* che per tali indicatori reca, nella scheda di dettaglio, la dicitura *“Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il profilo di affidabilità dell'indicatore”* e il relativo importo.

È comunque possibile indicare ulteriori componenti positivi *“anche per un valore inferiore rispetto a quello proposto dall'ISA come importo utile a massimizzare il punteggio di affidabilità”*²⁵.

Infine, quanto alla rilevanza di tali ulteriori importi dichiarati ai fini dell'IVA, la circ. n. 17/E del 2019, § 1.7, in merito alle modalità di determinazione dell'aliquota da applicare al maggior volume d'affari dichiarato disciplinate dal richiamato comma 9 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2019, precisa che l'aliquota media è quella risultante dal seguente rapporto:

Aliquota media = [IVA su operazioni imponibili + IVA su operazioni di intrattenimento – (IVA su cessioni di beni ammortizzabili + IVA su passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)] / Volume d'affari + Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione]

Trattandosi di una determinazione presuntiva dell'aliquota media, è prevista, altresì, la possibilità per il contribuente di applicare l'aliquota propria delle attività esercitate compilando il relativo campo presente nei modelli ISA e fornendo *“prova contraria”*, eventualmente già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, indicando elementi nella sezione *“note aggiuntive”* del software ISA.

Con la risoluzione n. 48/E del 10 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il codice tributo da indicare nel mod. F24, per effettuare il versamento integrativo dell'IVA, derivante dall'adeguamento del volume d'affari a seguito dell'applicazione degli ISA, è lo stesso utilizzato negli anni precedenti ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, e ridenominato: *“6494 - ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale - integrazione IVA”*.

²⁵ Così la circ. Agenzia delle entrate n. 20/E del 2019, § 9.1.



6. Regime premiale

In base ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, l'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 riconosce i seguenti benefici:

- a. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- b. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo dell'art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;
- d. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;
- e. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- f. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, prot. n. 126200, ha specificato le condizioni di accesso ai benefici premiali per il periodo d'imposta 2018. Nella tabella che segue, il dettaglio sui livelli di affidabilità fiscale che il provvedimento ha individuato, ai sensi del comma 12 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, e ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali previsti dalla legge.

BENEFICI PREMIALI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018	LIVELLO DI AFFIDABILITÀ (*)
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti:	
- credito IVA 2019 ≤ 50.000 euro	8
- credito IVA I, II e III trimestre 2020 ≤ 50.000 euro	
- credito IRPEF/IRES o IRAP 2018 ≤ 20.000 euro	
Esonero dall'apposizione del visto di conformità o garanzia per i rimborsi:	
- credito IVA 2019 ≤ 50.000 euro	8
- credito IVA I, II e III trimestre 2020 ≤ 50.000 euro	
Riduzione di un anno dei termini di accertamento	8
Esclusione dell'accertamento analitico-induttivo	8,5



Esclusione della determinazione sintetica del reddito (se il reddito complessivo accertabile non eccede di due terzi il reddito dichiarato)	9
Disapplicazione della disciplina delle società non operative	9

(*) Deve intendersi almeno pari al valore indicato nella colonna.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, le ultime quattro categorie di benefici premiali (diversi da quelli previsti per la compensazione o i rimborsi dei crediti di imposta) non sono tuttavia riconosciute, con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Nel caso in cui i contribuenti conseguano, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa che redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici premiali se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso²⁶.

Sul punto, la circ. n. 17/E del 2019 (§ 4, p. 60-61) ha precisato che:

- se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico ISA il contribuente accede ai benefici purché, in relazione all'attività soggetta ad ISA, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a quello specificatamente individuato dal provvedimento 10 maggio 2019;
- se per una delle due attività il contribuente dichiara una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, lo stesso non può accedere ai benefici premiali, in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Pertanto, affinché i benefici premiali previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 possano essere riconosciuti, è necessario che sia previsto per l'attività esercitata uno specifico ISA e che tale ISA sia applicato dal contribuente. La previsione del solo obbligo di compilazione del modello ISA ai fini dell'acquisizione dei dati per l'elaborazione futura degli ISA non consente invece la fruizione dei benefici, essendo necessario che lo specifico ISA risulti approvato con D.M. e che sia applicato dal contribuente.

6.1. Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, di cui alla lett. a) del comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, è riconosciuto ai contribuenti che presentano, per il periodo di imposta 2018, un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019;

²⁶ Così il punto 5.1 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, prot. n. 126200.



- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2018.

Per i medesimi contribuenti, è previsto inoltre l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro.

Le soglie di esonero per il credito IVA sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020²⁷.

In merito a tale beneficio, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni.

Con la circolare n. 17/E del 2019 (§ 4, p. 58-60), è stato chiarito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP afferenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta e che la soglia di 50.000 euro annui relativamente all'IVA è riferita alla somma di tutti i crediti IVA "beneficiabili" (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019).

In relazione, invece, alla possibilità di riferire il limite di 20.000 euro "a ciascun tributo" l'Agenzia delle entrate ha osservato, richiamando le precedenti circolari n. 28/E del 25 settembre 2014 e n. 10/E del 14 maggio 2014 (§ 9), che *"il limite superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità 'si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice'. 'In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta rispettivamente di ammontare inferiore' al limite, 'ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest'ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità'.*

Nella richiamata circolare è stato, altresì, chiarito che 'l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore' al valore soglia 'comporta l'obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia' e che 'in considerazione dell'ampia previsione normativa – che genericamente richiama i crediti ... l'obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d'imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali'".

La più recente circ. n. 20/E del 2019, § 7.1, ha ulteriormente precisato, sul punto, che i crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP *"possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA. Tornano, infatti, applicabili i chiarimenti resi con la circolare n. 10/E del 2014, ove è stato evidenziato che, mancando nell'articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 (che dispone l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione delle eccedenze a credito delle II.DD. e IRAP) l'espresso obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale (a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo*

²⁷ In termini, il par. 2 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, prot. n. 126200.



superiore ai 5.000 euro), detti crediti possono essere utilizzati già a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati. Ovviamente, ... è necessario che:

- *il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a quello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019;*
- *il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente”.*

Il documento di prassi da ultimo richiamato ha, altresì, espresso l'avviso (§ 7.2) che il riconoscimento dei benefici premiali “è vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari” e che, in ogni caso, tale riconoscimento “deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.

L'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati.

6.2. Esonero dal visto di conformità per il rimborso IVA

Per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018 l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019.

Per gli stessi contribuenti è anche previsto l'esonero dal visto di conformità o dalla garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, se di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Come già ricordato, le soglie di esonero sono cumulative, dovendosi fare riferimento alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.

Sul punto, la circ. n. 20/E del 2019 (§ 7.4) ha chiarito ulteriormente che la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno, sebbene la disciplina applicabile in caso di compensazione o rimborso dei crediti IVA fissi i limiti con riferimento a ciascun periodo d'imposta. È pertanto irrilevante che gli importi chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d'imposta diversi.



6.3. Altri benefici

Per contribuenti con grado di affidabilità almeno pari a 8 è prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972; di conseguenza, gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2018 devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, vale dire entro il 31 dicembre 2023.

Per contribuenti con grado di affidabilità almeno pari a 8,5 è, inoltre, prevista l'esclusione dall'accertamento analitico induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, in sede di verifica relativa al periodo d'imposta 2018 gli accertamenti non potranno essere basati su presunzioni semplici.

I contribuenti "virtuosi" con un livello di affidabilità almeno pari a 9 sono anche esclusi dalla determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, per il periodo d'imposta 2018, a condizione, però, che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Da ultimo, non si applica la disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.

7. Profili sanzionatori

Il comma 16 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 prevede uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli ISA. In particolare, nei casi di omessa presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro, di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

La misura della sanzione è graduata in base al comportamento del contribuente. Di conseguenza, come chiarito dalla circ. n. 17/E del 2019, § 1.10, non trova più applicazione la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 dettata con riguardo agli studi di settore, in base alla quale *"Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate"*.

Anche per gli ISA è comunque disposto che, prima della contestazione della violazione, l'Agenzia delle entrate metta disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Nel testo delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline, è



stata pertanto prevista l'indicazione di un apposito "invito" al contribuente a trasmettere, qualora lo stesso non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, analogamente a quanto già stabilito per gli studi di settore²⁸.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle entrate può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, ai sensi degli articoli 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e 55 del D.P.R. n. 633/1972.

²⁸ Cfr. l'art. 9, comma 4, lett. f-bis) del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, come integrato dal p. 10.1 del più volte citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, prot. n. 126200.